



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento del 17 aprile 2026 [10256882]

[doc. web n. 10256882]

Provvedimento del 17 aprile 2026

Registro dei provvedimenti
n. 272 del 17 aprile 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzone;

PREMESSO

1. Introduzione.

L’Autorità ha appreso da notizie di stampa che il Comune di Venezia (di seguito, il “Comune”) avrebbe fornito in dotazione a taluni agenti del Corpo di Polizia Locale delle c.d. bodycam, che si attiverebbero automaticamente nel momento in cui viene estratta la pistola a impulsi elettrici (c.d. taser), al fine di documentare il contesto di utilizzo della stessa.

2. L'attività istruttoria.

In riscontro a una richiesta d'informazioni dell'Autorità (v. nota prot. n. 0115038 del 3 ottobre 2024), il Comune, con nota del 14 ottobre 2024 (prot. n. 2024/0506782), ha dichiarato, in particolare, che:

- "le finalità dell'adozione di tali strumenti è di tipo istituzionale, e in particolare [, tra le altre,] quella di documentare situazioni di particolari criticità [...per l'] l'incolumità dell'agente di polizia";
- "in particolare, vengono in rilievo le seguenti norme: [...] Legge 30/1970 (Statuto dei lavoratori) e altra normativa nazionale";
- "la registrazione prevede l'acquisizione di un filmato audio/video. I dispositivi non sono geolocalizzati";
- è stato concluso un "accordo sindacale del 23 marzo 2021 in merito all'utilizzo delle bodycam";
- "sulla bodycam è presente un adesivo appariscente che comunica la presenza della bodycam (pittogramma). Viene applicata sul torace dell'agente esternamente alla divisa. Al momento dell'attivazione l'interessato viene avvisato verbalmente dell'avvio della registrazione [...]. All'avvio della registrazione sulla bodycam si accende una spia rossa che lampeggia. Parte anche un suono che si ripete ogni due minuti";
- è stata redatta la "valutazione di impatto sulla protezione dei dati [di seguito, "VIPD", con] p.g. 133444 del 18/03/2023".

In riscontro a una seconda richiesta d'informazioni dell'Autorità (v. nota prot. n. 0017482 dell'11 febbraio 2025), formulata ai sensi dell'art. 157 del Codice, il Comune, con nota del 27 febbraio 2025 (prot. n. c_l736 PG/2025/0104411), ha dichiarato, in particolare, che:

- "in data 28 luglio 2022 [... veniva] invia[ta] a ad ogni singolo operatore, presso la casella di posta istituzionale, una comunicazione avente ad oggetto «Impiego dei dispositivi "taser/bodycam" – disposizioni» [...] In allegato alla comunicazione venivano inviati agli operatori anche i seguenti documenti: Approvazione del sindaco [...]; DC_2019_29_43034_DC_2019_29_deliberazione [...]; disposizione di servizio [...]; DPIA [...]; Manuale tecnico operativo [...]; Modalità di acquisizione files audio-video bodycam [...]; Registro prelievo body [...]; Registro prelievo Taser [...]";
- "il trattamento preso in considerazione nella [VIPD...] consiste nell'utilizzo di microvideocamere portatili date in dotazione ad operatori durante interventi sul territorio, che possono essere attivate, in caso di necessità, al fine di riprendere eventuali situazioni di criticità";
- "in precedenza è stata fatta, nel settembre 2020 una [VIPD] di bodycam e dashcam per la registrazione audio video in uso agli operatori del corpo di Polizia Locale di Venezia";
- "[il Comune] ha iniziato la sperimentazione delle Bodycam contestualmente all'inizio della sperimentazione del Taser. Questa sperimentazione [...] è stata procrastinata al [...] 10 ottobre 2022 [...], allorquando] sono state consegnate le Bodycam agli agenti della Polizia Locale [...]";
- "[...] a tutto il personale del Corpo, nel percorso formativo di base, è assicurata una prima informativa sul funzionamento delle bodycam e sui tempi di conservazione delle immagini";

- “l’informativa è pubblicata a far data dal 4 ottobre 2024 sul sito del Comune [...] alla pagina <https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-ue-6792016-protezione-dati-personali> onde garantire una informativa erga omnes a lavoratori e cittadini”;
- “ai lavoratori durante lo specifico corso di formazione [...] vengono forniti tutti gli elementi per comprendere al meglio i contenuti dell’informativa [...]”.

Con nota del 25 giugno 2025 (prot. n. 0090429), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per non aver assicurato la necessaria trasparenza del trattamento nei confronti degli interessati, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento, e per non aver svolto una valutazione di impatto sulla protezione dei dati prima di dare avvio al trattamento, in violazione dell’art. 35 del Regolamento. Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota del 24 luglio 2025 (prot. n. 0387992), il Comune ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:

le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento “in sostanza sono state fornite con la [citata] e-mail del 28 luglio 2022 [...]”;

per quanto concerne l’“informativa ai soggetti terzi”, essa “è stata pubblicata nella pagina del sito del Comune [...] <https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-ue-6792016-protezione-dati-personali> [...]”;

“[...] al momento dell’inizio del trattamento in esame esisteva una [VIPD] di bodycam e dashcam per la registrazione audio video in uso agli operatori del corpo di Polizia Locale di Venezia (DPIA) avente protocollo generale [...] 2002/0341382 del 28 luglio 2022”;

tale valutazione di impatto sulla protezione dei dati è stata “successivamente rivista ed integrata dalla valutazione di impatto sulla protezione dei dati p.g. 133444 del 18 marzo 2023 con presa d’atto del [competente] dirigente [...] con] p.g. 148966 del 27 marzo 2023”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

Al fine di garantire un elevato livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sancito dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. art. 1 del Regolamento), qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai principi enunciati all’art. 5 del Regolamento e soddisfare le condizioni di liceità di cui all’art. 6 dello stesso (v., tra le tante decisioni, Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza C-710/23, Ministerstvo zdravotnictví, del 3 aprile 2025, par. 33).

In tale quadro, l’impiego di c.d. bodycam può determinare un’ingerenza sul diritto alla protezione dei dati sia dei lavoratori che le hanno in dotazione sia dei soggetti eventualmente ripresi.

Qualora le bodycam, come nel caso oggetto di istruttoria, siano impiegate al fine di prevenire e documentare eventuali situazioni di pericolo coloro che le indossano, specialmente nei casi di aggressione fisica o verbale, trovano applicazione le norme che disciplinano l’impiego degli strumenti tecnologici negli ambiti in cui si svolge anche l’attività lavorativa, essendo i trattamenti, in tal caso, finalizzati alla tutela e sicurezza delle persone e stante l’idoneità di siffatti strumenti tecnologici a tracciare, seppur in via indiretta e preterintenzionale, l’attività dei lavoratori (cfr.

provv. 22 maggio 2018, n. 362, doc. web n. 8995107).

Il datore di lavoro deve, infatti, rispettare le norme nazionali che “includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana [...] degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento [...] e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro” (88, par. 2, del Regolamento, a cui fa rinvio l'art. 6, par. 2, del Regolamento). Come costantemente ribadito nei provvedimenti del Garante, i trattamenti conseguenti all'impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi ove si svolge anche l'attività lavorativa, trovano la propria base giuridica nella disciplina di settore di cui all'art. 4 della l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), il cui comma 1 prevede che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali [...]. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, [...] della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”.

Tale disposizione perimetra in modo uniforme a livello nazionale l'ambito del trattamento consentito in ogni contesto lavorativo (pubblico e privato) e costituisce nell'ordinamento interno una disposizione più specifica e di maggiore garanzia di cui all'art. 88 del Regolamento, la cui osservanza - per effetto del rinvio contenuto nel Codice alle preesistenti disposizioni nazionali di settore che tutelano la dignità delle persone sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai possibili controlli da parte del datore di lavoro (art. 114 “Garanzie in materia di controllo a distanza”) - è condizione di liceità del trattamento effettuato con strumenti, anche ulteriori rispetto agli “impianti audiovisivi”, che, per proprie caratteristiche, come nel caso delle bodycam, possono comportare un controllo indiretto e preterintenzionale dell'attività del lavoratore (v. art. 5, par.1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) del Regolamento; v., a livello europeo, le indicazioni contenute nelle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020, par. 11, nonché le precedenti indicazioni del Gruppo di Lavoro Articolo 29 nel “Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro”, WP 249; cfr., ancorché in relazione al diverso ambito della videosorveglianza, par. 4.1 del “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell'8 aprile 2010, doc. web n. 1712680, e, da ultimo, la FAQ n. 9 del Garante in materia di videosorveglianza, del dicembre 2020, doc. web 9496574, nonché le numerose decisioni del Garante riferite a casi concreti, tra cui i provv.ti 12 febbraio 2026, n. 70, doc. web n. 10226611; 29 gennaio 2026, n. 43, doc. web n. 10226639; 29 gennaio 2026, n. 42, doc. web n. 10222864; 23 ottobre 2025, n. 628, doc. web n. 10196164; 10 luglio 2025, n. 410, doc. web n. 10162731; 10 aprile 2025, n. 201, doc. web n. 10139433; 11 aprile 2024, n. 234, doc. web n. 10013356; 16 novembre 2023, n. 578, doc. web n. 9963486; 16 settembre 2021, n. 331, doc. web n. 9719768; 11 marzo 2021, n. 90, doc. web n. 9582791; 5 marzo 2020, n. 53, doc. web n. 9433080; 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290).

Ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Antovic e Mirkovic v. Montenegro* (Application n. 70838/13 del 28.11.2017), che ha stabilito che il rispetto della vita privata deve essere esteso anche ai luoghi di lavoro pubblici, evidenziando che l'impiego di dispositivi video sul posto di lavoro può essere giustificato solo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale applicabile, in mancanza delle quali costituisce un'interferenza illecita nella vita privata del dipendente, ai sensi dell'art. 8, par. 2, della CEDU.

Tali garanzie dello Statuto dei Lavoratori trovano, peraltro, applicazione in qualunque contesto lavorativo pubblico e privato, fatto salvo quanto disposto altrimenti dalle specifiche disposizioni di settore (combinato disposto art. 37 della l. 300/1970 e artt. 3, 42 e 51, comma 2, del d.lgs. 165/2001; v. anche C.d.S., sent. n. 708 del 12 luglio 1990 e C.d.S., sez. V, sent. n. 95 del 23 gennaio 1995, in base alle quali le norme della l. n. 300/1970 si applicano ai dipendenti pubblici

nel caso in cui manchi del tutto la disciplina relativa al caso di specie nell'ambito dell'ordinamento interno dell'ente; cfr. provv.ti 10 aprile 2025, n. 201, doc. web n. 10139433; 16 novembre 2023, n. 578, doc. web n. 9963486).

Ciò premesso, deve rilevarsi che dall'esito dell'istruttoria è emerso che il Comune, a partire dal 10 ottobre 2022, ha dotato alcuni agenti appartenenti al Corpo di Polizia locale di c.d. bodycam, finalizzate, tra le altre cose, alla tutela dell'incolumità degli agenti in caso di aggressioni o minacce, sulla base di un accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali in data 23 marzo 2021, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (cfr. art. 114 del Codice).

Sebbene il Comune, per quanto attiene alla liceità del trattamento, abbia assicurato il rispetto delle garanzie previste dall'art. 4 della l. 300/1970, avendo di chiarato di aver stipulato un "accordo sindacale del 23 marzo 2021 in merito all'utilizzo delle bodycam", il trattamento posto in essere dall'Ente non risulta comunque pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati.

Nel rispetto del principio di "liceità, correttezza e trasparenza" (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (v. art. 12, par. 1, del Regolamento).

Nel caso di specie, il Comune non ha comprovato di aver fornito agli agenti di Polizia Locale, a cui sono state date in dotazione le bodycam in questione, una specifica informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento.

Non può essere, infatti, ritenuta sufficiente, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di trasparenza del trattamento previsti dal Regolamento, la circostanza che, in data 28 luglio 2022, il Comune avesse inviato via email agli operatori di Polizia una comunicazione in merito all'impiego delle bodycam, recante in allegato, in particolare, l'atto di approvazione del Sindaco, le disposizioni di servizio pertinenti, copia della valutazione di impatto sulla protezione dei dati e il manuale operativo. Tali atti e documenti, essendo stati redatti per assolvere ad obblighi diversi rispetto a quelli informativi previsti dalle citate disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati, non possono, infatti, sostituire l'informativa che il titolare deve rendere agli interessati, prima di iniziare il trattamento, in merito alle caratteristiche essenziali dello stesso; ciò allo scopo di consentire all'interessato di essere pienamente consapevole della tipologia di operazioni di trattamento che potranno essere svolte, anche attingendo, in un quadro di liceità, ai dati raccolti nel corso dell'attività lavorativa (cfr., ancorché con riguardo all'impiego di diverse tecnologie nel contesto lavorativo, provv.ti 13 marzo 2025, n. 135, doc. web n. 10128005; 11 aprile 2024, n. 234, doc. web n. 10013356; 13 maggio 2021, n. 190, doc. web n. 9669974; v. anche sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 settembre 2017 - Ricorso n. 61496/08 - Causa Barbulescu c. Romania, spec. par. n.133 e 140 e sentenza del 9 gennaio 2018- ricorso n. 1874/13 e 8567/13- Causa López Ribalda e altri v. Spagna, spec. par. n. 115).

Né può supplire la circostanza che gli operatori di Polizia Locale assegnatari delle bodycam abbiano beneficiato di attività formative in relazione all'impiego delle bodycam, atteso che non risulta comprovato che nell'ambito di tali attività formative gli stessi siano stati resi edotti di tutti gli elementi richiesti dall'artt. 12, par. 1, e 13 del Regolamento e considerato che, in ogni caso, "le informazioni [devono essere] fornite [agli interessati] per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici", potendo essere rese oralmente solo "se richiesto dall'interessato" (art. 12, par. 1, del Regolamento).

Il Comune ha, altresì sostenuto che l'informativa ai lavoratori sarebbe stata resa con il medesimo

documento informativo messo a disposizione dei soggetti eventualmente ripresi, pubblicato su una specifica pagina del sito web istituzionale dell'Ente (<https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-ue-6792016-protezione-dati-personali>), la cui voce "INFORMATIVA Utilizzo Body Cam" rimanda alla pagina https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Polizia_Municipale/Informativa%20art.13%20Reg.U.E.%20679.2016%20-%20Utilizza%20Body%20Cam.pdf. A tal proposito, deve, anzitutto, osservarsi che l'Ente non ha dichiarato in quale specifica data tale informativa sarebbe stata pubblicata online, il documento in questione recando, in associazione al protocollo n. "c_l736 PG/2024/0484104", la data del "04/10/2024", che è successiva a quella di avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità (3 ottobre 2024); l'Ente non ha, inoltre, comprovato di aver reso edotti i lavoratori che l'informativa relativa al trattamento dei propri dati personali sarebbe stata reperibile in tale specifica pagina del sito web dell'Ente.

L'informativa in questione si rivolge, in ogni caso, ai soggetti eventualmente ripresi con le webcam e non già ai lavoratori, atteso che non vi è alcun cenno agli accordi sindacali stipulati dal Comune con le organizzazioni sindacali e alla base giuridica del trattamento, che consiste nel perseguimento della finalità di sicurezza di cui all'art. 4, comma 1, della l. 300/1970 e dell'art. 114 del Codice. Inoltre, occorre considerare che l'impiego dei dispositivi video indossabili comporta il trattamento di dati diversi e per finalità tra loro eterogenee, che per i lavoratori possono riguardare, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, altri "fini connessi al rapporto di lavoro" (art. 4, comma 3, della l. n. 300/1970). D'altra parte, lo stesso accordo sindacale stipulato dal Comune enfatizza l'importanza di consegnare a ciascun operatore di Polizia, "ai fini dell'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 [...] informazioni ed istruzioni scritte complete sulle modalità d'uso dei dispositivi bodycam [...], sul ciclo di vita dei dati raccolti attraverso gli stessi, sulle concrete modalità di trattamento degli stessi dalla loro raccolta sino alla loro cancellazione".

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il Comune ha effettuato un trattamento di dati personali, mediante i dispositivi in questione, senza garantire il previo e necessario livello di trasparenza nei confronti degli interessati (lavoratori e soggetti ripresi), in maniera non conforme al principio di "liceità, correttezza e trasparenza", in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento.

Per quanto concerne, invece, la contestata violazione dell'art. 35 del Regolamento, deve prendersi atto di quanto affermato dal Comune in sede di memoria difensiva in merito alla circostanza che "al momento dell'inizio del trattamento in esame esisteva una valutazione di impatto sulla protezione dei dati di bodycam e dashcam per la registrazione audio video in uso agli operatori del corpo di Polizia Locale di Venezia (DPIA) avente protocollo generale [...] 2002/0341382 del 28 luglio 2022" e che la stessa è stata "successivamente rivista ed integrata dalla valutazione di impatto sulla protezione dei dati p.g. 133444 del 18 marzo 2023 con presa d'atto del [competente] dirigente [...] con] p.g. 148966 del 27 marzo 2023". Atteso che il Comune ha effettivamente prodotto in atti, unitamente alla propria memoria difensiva, copia di tale valutazione di impatto, acquisita al protocollo dell'Ente n. PG/2022/0341382 del 2 luglio 2022, dunque in data antecedente all'avvio del trattamento, si ritiene possa essere disposta l'archiviazione del procedimento limitatamente a tale profilo.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell'istruttoria della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per non aver garantito un sufficiente livello di trasparenza del trattamento nei confronti degli interessati, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento.

Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un'unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l'art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, l'importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.

5. Misure correttive (art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento).

Tenuto conto che non risulta comprovato in atti che il Comune abbia posto rimedio alle contestate violazioni, si ritiene necessario ingiungere allo stesso, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, di fornire ai lavoratori interessati, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ove non vi abbia nelle more già provveduto, una specifica informativa sul trattamento dei loro dati personali posto in essere mediante le bodycam concesse in dotazione, redatta conformemente agli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, il Comune dovrà, inoltre, provvedere a comunicare all'Autorità le iniziative intraprese in merito all'assolvimento dell'obbligo di fornire ai lavoratori una specifica informativa sul trattamento dei dati personali, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

6. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell'art. 166 del Codice, ha il potere di "infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso" e, in tale quadro, "il Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice" (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell'art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell'ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento.

Tenuto conto che:

ancorché il Comune non abbia reso ai lavoratori interessati una specifica informativa sul trattamento dei dati personali, redatta conformemente agli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento, gli stessi hanno ricevuto via email taluni documenti che, sebbene redatti ad altri fini, potevano comunque consentire agli interessati di venire a conoscenza di alcune caratteristiche essenziali del trattamento; inoltre, i medesimi lavoratori hanno preso parte a corsi di formazione sulle modalità di utilizzo delle bodycam (art. 83, par. 2, lett. a), del

Regolamento);

il trattamento è comunque avvenuto nel rispetto delle condizioni di liceità e dalle norme di settore più specifiche previste dalla disciplina eurounitaria e nazionale a tutela dei lavoratori di cui agli artt. 88 del Regolamento e 114 del Codice, in riferimento all'art. 4 della l. n. 300/1970 (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

la violazione ha carattere colposo, avendo il Comune erroneamente ritenuto di aver assolto l'obbligo informativo nei confronti degli interessati mediante documenti redatti ad altri fini (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

il trattamento non ha riguardato dati particolari appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),

si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia basso (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR" del 24 maggio 2023, punto 60).

Ciò premesso, nel considerare che il titolare del trattamento è un Comune di rilevanti dimensioni (circa 250.000 abitanti) e che non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dallo stesso, rispetto allo specifico contesto considerato nel presente provvedimento, che afferisce all'ambito lavorativo (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento), si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.000 (tremila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che i lavoratori interessati, come detto, devono considerarsi soggetti vulnerabili, i cui dati sono stati oggetto di trattamento mediante dispositivi video che possono raccogliere simultaneamente dati personali dell'operatore che li indossa e dei soggetti ripresi.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l'illiceità della condotta posta in essere dal Comune di Venezia per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;

b) prescrive al predetto Comune, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di fornire ai lavoratori interessati, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ove non vi abbia nelle more già provveduto, una specifica informativa sul trattamento dei loro dati personali posta in essere mediante le bodycam concesse in dotazione, redatta conformemente agli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento.

c) prescrive al predetto Comune, ai sensi dell'art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, e dell'art. 157 del Codice, di comunicare, fornendo un riscontro adeguatamente documentato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese in relazione a quanto indicato alla precedente lettera b); il mancato riscontro a una richiesta formulata ai sensi dell'art. 157 del Codice è punito con la sanzione amministrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, par. 5, del Regolamento e 166 del Codice;

ORDINA

al Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in San Marco, 4136 - 30100 Venezia (VE), C.F. 00339370272, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

al predetto Comune, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981;

DISPONE

- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell'art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità;
- ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 17 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori